

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0468/2003

5 dicembre 2003

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Janelly Fourtou

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	41
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA	44

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 30 gennaio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 – 2003/0024(COD)).

Nella seduta del 10 marzo 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0055/2003).

Nella riunione del 20 febbraio 2003 la commissione giuridica e per il mercato interno aveva nominato relatrice Janelly Fourtou.

Nelle riunioni del 29 aprile, 22 maggio, 1° ottobre, 20 ottobre, 4 novembre e 27 novembre 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 28 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Bill Miller (vicepresidente), Janelly Fourtou (relatrice), Uma Maija Aaltonen, Paolo Bartolozzi, Ward Beysen, Isabelle Caullery (in sostituzione di Brian Crowley), Willy C.E.H. De Clercq (in sostituzione di Diana Wallis), Gianfranco Dell'Alba (in sostituzione di Alexandre Varaut, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Robert Goebbels, Malcolm Harbour, Stephen Hughes, Christopher Huhne, Wilfried Kuckelkorn, Carlos Lage (in sostituzione di Carlos Candal, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer (in sostituzione di José María Gil-Robles Gil-Delgado), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di Lord Inglewood), Marcelino Oreja Arburúa (in sostituzione di Rainer Wieland), Anne-Marie Schaffner, Peter William Skinner, Hannes Swoboda, Marianne L.P. Thyssen, Ieke van den Burg (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Joachim Wuermeling, Matti Wuori, Stefano Zappalà e Jürgen Zimmerling.

Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia è allegato alla presente relazione.

La relazione è stata depositata il 5 dicembre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 46)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0055/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0468/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 TITOLO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale **e industriale**

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

L'espressione "proprietà intellettuale" non comprende la proprietà industriale che disciplina, ad esempio, i marchi.

Emendamento 2 Considerando -1 (nuovo)

(-1) Il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta nel giugno 2003, con cui richiedeva sanzioni civili forti e armonizzate per tutte le violazioni della proprietà intellettuale, pesanti sanzioni penali per la contraffazione su scala commerciale e una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul fatto che la contraffazione e la pirateria non sono crimini senza vittime.

Emendamento 3 Considerando 10

(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno. ***Tale protezione è necessaria contro qualsiasi violazione commessa a fini commerciali o che arrechi un danno considerevole al titolare di un diritto, ad esclusione delle violazioni minori e occasionali.***

(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno. ***È opportuno che gli Stati membri applichino i meccanismi di sanzione in modo graduato. Inoltre, i tribunali competenti sono tenuti a prendere in debita considerazione le specificità di ciascun caso, tenendo conto, in particolare, del carattere intenzionale o meno dell'infrazione.***

Motivazione

Le misure citate nella proposta di direttiva mirano alla tutela giudiziaria dei diritti di proprietà intellettuale. In linea di principio, devono poter essere applicate a ogni violazione di detti diritti. Tuttavia, gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere di applicare i meccanismi di sanzione in modo graduato. Infine, va precisato che i tribunali nazionali devono tenere in debito conto le specificità dei singoli casi.

Emendamento 4
Considerando 12

(12) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

(12) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

Inoltre, le misure di cui nella presente direttiva non possono essere utilizzate per ostacolare la concorrenza.

Motivazione

Va precisato che i concorrenti non possono essere emarginati dal mercato ricorrendo alla rivendicazione di diritti di proprietà intellettuale, in quanto ciò nuocerebbe alla concorrenza all'interno dell'Unione europea e, nel contempo, getterebbe discredito sulla rivendicazione legittima di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 5
Considerando 13

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricompredervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, pur escludendo quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricompredervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale ***e industriale*** disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, pur escludendo ***i brevetti e*** quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. ***È inoltre necessario che la Commissione valuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 della presente direttiva, quali modifiche possono essere apportate alla direttiva stessa per includervi tali attività, segnatamente la contraffazione e la pirateria.*** Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

Motivazione

Data la loro natura specifica, è necessario escludere dal campo di applicazione della direttiva i brevetti.

Inoltre, la proposta di direttiva non tiene conto delle misure richieste da taluni settori commerciali a seguito del Libro verde "La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno" (COM(98) 569).

Emendamento 6 Considerando 21

(21) Altre misure finalizzate a garantire un elevato livello di protezione sono state sperimentate con successo in alcuni paesi e devono poter essere applicate in tutti gli Stati membri. È il caso del diritto d'informazione, che consente di ottenere informazioni preziose sull'origine delle merci controverse, sui circuiti di distribuzione e sull'identità di terzi coinvolti nella violazione, oppure della pubblicazione delle sentenze in materia di violazione del diritto di proprietà intellettuale, che permette di informare il pubblico e di dissuadere altri dal commettere tali violazioni.

(21) Altre misure finalizzate a garantire un elevato livello di protezione sono state sperimentate con successo in alcuni paesi e devono poter essere applicate in tutti gli Stati membri. È il caso del diritto d'informazione, che consente di ottenere informazioni preziose sull'origine delle merci controverse, sui circuiti di distribuzione e sull'identità di terzi coinvolti nella violazione, oppure della pubblicazione delle sentenze in materia di violazione del diritto di proprietà intellettuale, che permette di informare il pubblico e di dissuadere altri dal commettere tali violazioni. ***Ciò non deve tuttavia costituire un obbligo generico di sorveglianza di terzi.***

Motivazione

L'emendamento è inteso ad introdurre una certa coerenza con la direttiva 2000/31/CE e ad evidenziare che la portata degli obblighi di sorveglianza nei confronti di terzi è chiaramente limitata.

Emendamento 7 Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) Dopo l'adesione dei paesi candidati l'Unione europea avrà una nuova frontiera che dovrà essere chiusa alle importazioni di beni e metodi di produzione illegali, per proteggere l'intero mercato interno. È opportuno che la Commissione incoraggi, fornendo risorse a tal fine, i controlli alle frontiere e il miglioramento del rispetto dei

diritti di proprietà intellettuale in questi paesi.

Emendamento 8
Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) La presente direttiva non crea, per i servizi della società dell'informazione e gli intermediari, una responsabilità nuova rispetto a quella prevista nella direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 9
Considerando 26

(26) **Le misure** di protezione danno un importante contributo alla lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Una tutela giuridica adeguata dei dispositivi tecnici di sicurezza e di autenticazione per evitare che essi siano copiati, manipolati o neutralizzati è pertanto necessaria nell'ambito della proprietà industriale, come già previsto per il diritto d'autore. Queste misure di protezione che riguardano l'abuso dei dispositivi al fine di infrangere i diritti di proprietà intellettuale sono inoltre conformi al disposto dell'articolo 6 della Convenzione sulla criminalità informatica adottato a Budapest dal Consiglio d'Europa il 23 novembre 2001.

(26) **I dispositivi tecnici** di protezione danno un importante contributo alla lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. **Essi hanno lo scopo di proteggere i prodotti originali dalla contraffazione o dalla pirateria, oppure di facilitare l'individuazione di prodotti contraffatti o pirata. Inoltre, consentono di controllare la catena di distribuzione per quanto riguarda determinati prodotti o quantitativi di prodotto, senza che sia necessario instaurare controlli all'interno della catena di distribuzione per studiare il comportamento dell'utilizzatore finale del prodotto quanto all'uso che egli fa di quest'ultimo.** Una tutela giuridica adeguata dei dispositivi tecnici di sicurezza e di autenticazione per evitare che essi siano copiati, manipolati o neutralizzati è pertanto necessaria nell'ambito della proprietà industriale, come già previsto per il diritto d'autore. **Le tipologie di dispositivi tecnici di protezione sono molteplici. Esistono indicatori di sicurezza palesi (ologrammi, filigrane, rabescature, combinazioni cromatiche metameriche, inchiostri a ottica variabile, microscrittura) e indicatori di sicurezza nascosti (colori reagenti, tinte luminescenti, fotocromatiche e termocromatiche, fluorescenza, tecnologia dell'informazione dissimulata, fibre miste,**

nanomarcatori, strutture molecolari, marchi laser) o combinazioni di questi stessi, che possono essere incorporati nel prodotto stesso oppure nella confezione principale o secondaria. Gli indicatori di sicurezza palesi possono contenere informazioni visibili che devono essere incomprensibili senza l'ausilio di strumenti appositi del titolare del diritto. Ove norme legislative comunitarie o nazionali prescrivano l'etichettatura di determinati prodotti per fini diversi da quelli di cui nella presente direttiva, i dispositivi tecnici di protezione non possono essere combinati con essa.

I dispositivi tecnici di protezione non possono essere utilizzati indebitamente per compartimentare i mercati. Di conseguenza, non è illecita l'utilizzazione, indispensabile per salvaguardare la concorrenza regolare, dei dispositivi tecnici di protezione da parte di terzi. In particolare, con l'impiego di dispositivi tecnici di protezione non deve essere controllato il commercio parallelo, legittimo all'interno della Comunità. Detto criterio si applica anche alle attività volte ad impedire o escludere del tutto il commercio dei pezzi di ricambio in modo tale che le apparecchiature cui essi sono destinati sono progettate così da permettere soltanto l'impiego di pezzi di ricambio del produttore di una determinata apparecchiatura.

Queste misure di protezione che riguardano l'abuso dei dispositivi al fine di infrangere i diritti di proprietà intellettuale sono inoltre conformi al disposto dell'articolo 6 della Convenzione sulla criminalità informatica adottata a Budapest dal Consiglio d'Europa il 23 novembre 2001.

Motivazione

In primo luogo va chiarito che i "dispositivi tecnici di protezione" e le "misure tecniche di protezione" della direttiva 2001/29/CE sono elementi diversi. Inoltre, si precisano le funzioni di sicurezza dei dispositivi tecnici di protezione. I controlli della catena di distribuzione di un

determinato prodotto sono sostanzialmente ammessi. I dispositivi tecnici di protezione finalizzati a verificare il comportamento d'uso dell'utilizzatore finale non beneficiano di alcuna tutela. Può trattarsi, ad esempio, del metodo di identificazione della frequenza radio (RFID) nel quale microchip che emettono onde radio sono incorporati in prodotti senza la possibilità di coglierne la presenza, cosicché dopo l'acquisto di un prodotto è possibile studiare il comportamento personale dell'utilizzatore. Al riguardo va garantito che tale fine sia di per sé inammissibile e quindi il dispositivo va disattivato al momento dell'acquisto o deve poter essere disattivato dopo l'acquisto dall'utilizzatore finale.

Emendamento 10
Considerando 27

(27) I settori economico-industriali devono partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione e lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta. Il controllo della fabbricazione dei dischi ottici, segnatamente mediante l'apposizione di un codice identificativo sui dischi fabbricati nel territorio della Comunità, contribuisce a limitare le violazioni della proprietà intellettuale in questo settore particolarmente esposto agli attacchi della pirateria. Queste misure tecniche di protezione non devono però essere **utilizzate abusivamente** allo scopo di compartimentare i mercati e controllare le importazioni parallele.

(27) I settori economico-industriali devono partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione e lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta. Il controllo della fabbricazione dei dischi ottici, segnatamente mediante l'apposizione di un codice identificativo sui dischi fabbricati nel territorio della Comunità, contribuisce a limitare le violazioni della proprietà intellettuale in questo settore particolarmente esposto agli attacchi della pirateria. Queste misure tecniche di protezione non devono però essere **poste in atto in modo tale da creare barriere al mercato unico o da agevolare comportamenti anticoncorrenziali** o allo scopo di compartimentare i mercati e controllare le importazioni parallele.

Emendamento 11
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a far sì che i produttori di dischi ottici di memoria, dischi di masterizzazione compresi, che contengono o possono contenere componenti protetti da diritti di proprietà intellettuale, appongano su ciascun disco

un codice standardizzato per l'intero settore, dal quale sia possibile individuare con precisione il luogo di produzione del disco di memoria. Dischi ottici sono i CD, i CD-ROM e i DVD, nonché ogni altra forma futura di supporto mediatico prodotto mediante un metodo di masterizzazione ottica. Una misura di questo tipo contribuirà a ridurre il grave problema della pirateria. Simili misure non devono tuttavia essere sfruttate per compartimentare i mercati e condizionare gli scambi tra Stati membri.

Motivazione

Cfr. emendamenti riguardanti l'articolo 22 e l'articolo 22 bis.

Emendamento 12

Articolo 1

La presente direttiva concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La presente direttiva concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale **e industriale**.

Motivazione

L'espressione "proprietà intellettuale" non comprende la proprietà industriale che disciplina, ad esempio, i marchi.

Emendamento 13

Articolo 2, paragrafo 1

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari **ed europei** relativi alla tutela della proprietà intellettuale **il cui elenco figura in allegato** e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, **allorché tale violazione è commessa a fini commerciali o arreca un danno considerevole al titolare del diritto.**

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari relativi alla tutela della proprietà intellettuale e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti. **Gli Stati membri garantiscono a tale riguardo che, al momento di decidere delle sanzioni applicabili e delle modalità connesse, le autorità giudiziarie tengano nel debito**

considerevole al titolare del diritto.

conto le caratteristiche specifiche di ogni singolo caso.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto delle norme specifiche volte ad assicurare il rispetto dei diritti contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore, segnatamente la direttiva 2001/29/CE.

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto delle norme specifiche volte ad assicurare il rispetto dei diritti **e delle eccezioni** contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore, segnatamente la direttiva 2001/29/CE **e, in particolare, gli articoli da 2 a 5 e 8.**

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE e la direttiva 2000/31/CE;

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

3. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE e la direttiva 2000/31/CE, **in generale, e le disposizioni dei suoi articoli da 12 a 15, in particolare;**

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC");

c) le disposizioni comunitarie in materia di decompilazione dei prodotti a fini di interoperabilità, in particolare la direttiva 91/250/CEE.

Emendamento 16
Articolo 3

Gli Stati membri definiscono le misure e le procedure necessarie **e proporzionate atte ad** assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.

Gli Stati membri definiscono le misure e le procedure necessarie **per** assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.

direttiva.

Queste misure e procedure devono **privare** i responsabili di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale del profitto economico tratto dalla violazione stessa. Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Tali procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo.

Queste misure e procedure devono **prevedere strumenti concreti, proporzionati, adeguati alla violazione e tali da avere effetti dissuasivi, segnatamente privando** i responsabili di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale del profitto economico tratto dalla violazione stessa. Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Tali procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo **ed essere conformi alle norme del diritto di concorrenza.**

Le procedure di cui nella presente direttiva sono di tipo amministrativo e giudiziario (procedimenti amministrativi e civili).

Ogni sanzione adottata deve avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo, nonché considerare il carattere intenzionale o meno dell'infrazione.

Motivazione

Ai fini del successo della direttiva, le misure previste devono avere effetti chiaramente dissuasivi per i contraffattori e per i responsabili di atti di pirateria. Nello stesso tempo, è necessario garantire una procedura che sia conforme al principio di proporzionalità.

Emendamento 17

Titolo intermedio (da inserire dopo l'articolo 3) (nuovo)

Disposizioni di diritto civile e di diritto amministrativo e relative all'onere della prova

Motivazione

L'emendamento serve a rendere più trasparente la struttura del testo.

Emendamento 18
Articolo 4

Sanzioni

soppresso

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2 sia passibile di sanzioni. Tali sanzioni devono avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 3.

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati ***a disporre di questi diritti, in conformità della legge, o ai rappresentanti dei medesimi.***

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ***ai concessionari e ai subconcessionari esclusivi***, nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati ***dai titolari dei diritti in questione ad avviare procedimenti per violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.***

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Motivazione

Deve risultare chiaro che soltanto i titolari di diritti, i concessionari e i subconcessionari esclusivi e i loro rappresentanti legittimi sono autorizzati a stare in giudizio in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, le organizzazioni che non possiedono un mandato esplicito degli aventi diritto interessati ad avviare azioni non dovrebbero essere abilitate a iniziare procedimenti. Ovviamente, la facoltà per le organizzazioni professionali di intentare un'azione in giustizia non deve impedire che i titolari dei diritti possano avviare procedimenti a proprio nome.

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri riconoscono agli enti di gestione dei diritti o agli organismi di tutela professionale, nella misura in cui rappresentano ***i titolari di diritti di proprietà intellettuale o altre persone autorizzate a far uso di tali diritti*** secondo la legislazione pertinente, la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure e delle procedure di cui ***al presente capo e ad agire in giudizio a difesa dei diritti o degli interessi collettivi o individuali.***

Detta legittimazione è altresì riconosciuta a qualsiasi ente di gestione dei diritti o organismo di tutela professionale regolarmente costituito, indipendentemente dallo Stato membro di costituzione.

Le disposizioni del primo e del secondo comma fanno salve le norme in materia di rappresentanza delle parti in giudizio.

2. Gli Stati membri riconoscono agli enti di gestione dei diritti o agli organismi di tutela professionale ***o alle associazioni di titolari di diritti***, nella misura in cui rappresentano ***le persone di cui al paragrafo 1*** secondo la legislazione pertinente, la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure e delle procedure di cui ***nella presente direttiva, purché detti enti o organismi o associazioni siano stati abilitati a tal fine dai soggetti interessati.***

La capacità di essere parte in giudizio è disciplinata dal diritto processuale nazionale.

Motivazione

Va chiarito che soltanto i titolari del diritto, i concessionari esclusivi e i loro subconcessionari, nonché i rappresentanti legali possono essere abilitati ad agire in giudizio in caso di violazioni di diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, organismi che non siano stati espressamente autorizzati dal titolare di diritti di proprietà intellettuale interessato possono essere abilitati a rivendicare l'applicazione di misure, ma ad essi non va riconosciuto il diritto di avviare procedimenti giudiziari. Agli organismi di tutela professionale è concessa la possibilità di avviare un procedimento, ma ciò non significa che i titolari di diritti non possano a proprio nome agire in giudizio. In merito alla capacità di essere parte in giudizio, va precisato che si applica il diritto processuale nazionale.

Emendamento 21
Articolo 6

1. Salvo prova contraria, si presume l'esistenza del diritto d'autore o di diritti connessi per ogni opera o ogni altro oggetto protetto a norma della Convenzione di Berna.

Salvo prova contraria, si presume l'autore

2. Salvo prova contraria, si presume che

dell'opera la persona il cui nome, **presentato come quello dell'autore dell'opera**, compare su alcuni esemplari **della medesima o la persona cui si fa riferimento come autore su un esemplare dell'opera** mediante una dicitura scritta, un'etichetta od altra indicazione.

l'autore dell'opera **o il titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso** sia la persona **o l'organismo** il cui nome compare su alcuni esemplari **dell'opera stessa o su ogni altro oggetto protetto, oppure sulla relativa confezione o che appare in relazione con l'opera o con un altro oggetto protetto, segnatamente** mediante una dicitura scritta, **una dichiarazione elettronica**, un'etichetta od **ogni** altra indicazione.

Motivazione

La presunzione va estesa ai diritti connessi.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora la proprietà del diritto d'autore o dei diritti connessi in questione o la loro esistenza siano oggetto di ragionevoli contestazioni, o qualora l'attore fornisca la prova dell'esistenza e della proprietà del diritto d'autore o dei diritti connessi in questione, tale prova può essere fornita mediante una dichiarazione scritta in tal senso, che sarà ritenuta come facente fede salvo prova contraria.

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Se e nella misura in cui si procede alla distribuzione di copie in formato immateriale, esse sono assimilabili a informazioni in forma elettronica che precisano la titolarità di un diritto. Ciò vale in particolare per le informazioni sul regime dei diritti di cui all'articolo 7 della direttiva 2001/29/CE.

Emendamento 24

Articolo 7, paragrafo 2

2. Affinché possano essere identificati e perseguiti gli effettivi beneficiari della violazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare la presa in visione **o il sequestro** delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, a condizione che **sia garantita** la tutela delle informazioni riservate.

2. Affinché possano essere identificati e perseguiti gli effettivi beneficiari della violazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare la presa in visione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali **del presunto autore della violazione**, a condizione che **le stesse siano necessarie per fondare la domanda. È necessario garantire** la tutela delle informazioni riservate.

Motivazione

Il sequestro delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali rientra piuttosto nel quadro inquisitorio specifico di un procedimento penale.

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le competenti autorità giudiziarie subordinano le misure di cui al paragrafo 1 alla costituzione, da parte del richiedente, di garanzie atte ad assicurare un eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, qualora l'azione intentata dovesse successivamente essere giudicata infondata.

Motivazione

Le misure disposte sulla base dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, possono essere finanziariamente onerose per le persone fisiche o giuridiche cui viene ordinato di produrre elementi di prova. Se tale richiesta si basa su affermazioni che in seguito dovessero rivelarsi infondate, è assolutamente ragionevole che i destinatari della stessa siano risarciti delle perdite subite. L'emendamento non ridurrebbe l'efficacia delle misure previste ai paragrafi 1 e 2. Se una parte è convinta della fondatezza delle proprie affermazioni, ciò non dovrebbe scoraggiarla dal far ricorso alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Se la sua azione avrà successo, le verrà semplicemente restituita la somma che aveva depositato come garanzia, più gli interessi, e non subirà alcuna perdita. Viceversa, l'inserimento dell'emendamento proposto scoraggerebbe efficacemente affermazioni false, poiché le parti consapevoli del fatto che difficilmente la loro azione avrà successo, ma intenzionate ad abusare della procedura di cui all'articolo 7 per altri fini (ad esempio semplicemente per disturbare il regolare andamento dell'attività della controparte), saranno verosimilmente meno propense a intentare un'azione se rischiano di perdere la garanzia depositata.

Emendamento 26
Articolo 7, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri prevedono che, se è sequestrato un volume significativo di esemplari di un'opera o di ogni altro oggetto tutelato, o se esso forma oggetto di un'indagine per violazione di un diritto, la prova accertata sulla base di un campione ragionevole di detti esemplari o detti oggetti consente di presumere, salvo prova contraria, che tutti gli esemplari o articoli:

a) contengono talune opere o altri oggetti protetti,

b) comportano talune caratteristiche o specifiche, oppure

c) recano pregiudizio a un diritto.

Motivazione

In caso di sequestro di un volume notevole di articoli contraffatti (si tratta di una situazione frequente) diventa molto costoso e oneroso per il titolare del diritto provare che ognuno degli articoli sequestrati reca pregiudizio al diritto. I titolari del diritto e i tribunali devono esaminare centinaia di migliaia di articoli, anche se dopo l'esame di una parte dei beni sequestrati diventa evidente che l'intero quantitativo è frutto di contraffazione o pirateria.

La presunzione legale proposta consentirebbe un campionamento ragionevole per un grande numero di beni sequestrati permettendo al contempo la prova del contrario. La legislazione e la giurisprudenza di taluni Stati membri (per esempio Grecia o Finlandia) riconoscono già la campionatura di beni contraffatti. Inoltre, il regolamento del Consiglio (CE) n. 3295/94 su un'azione doganale contro la contraffazione permette già ora il sequestro di campioni da parte degli agenti di dogana onde accelerare la procedura (articolo 6).

Emendamento 27
Articolo 8

1. Quando sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie, in caso di violazione, anche solo imminente, di un diritto di proprietà intellettuale possano ovunque autorizzare la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle

1. Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie, in caso di violazione, anche solo imminente, di un diritto di proprietà intellettuale possano ovunque autorizzare la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e *di ogni altra prova pertinente relativa alla presunta violazione. Le prove comprendono,*

merci controverse e, all'occorrenza, *dei relativi* documenti. Queste misure sono adottate mediante ordinanza su richiesta di parte e all'occorrenza inaudita altera parte.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2. Gli Stati membri stabiliscono che il sequestro possa essere subordinato alla **costituzione di una garanzia adeguata da parte del richiedente al fine di** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nell'ipotesi in cui l'azione intentata dovesse successivamente essere giudicata infondata.

3. Gli Stati membri dispongono che se entro un termine **di trentuno giorni di calendario dal sequestro** il richiedente non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente, il sequestro è nullo, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento.

Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà

all'occorrenza, **le apparecchiature e il materiale utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione delle merci oggetto di violazione di un diritto e tutti i documenti pertinenti**. Queste misure sono adottate mediante ordinanza su richiesta di parte e all'occorrenza inaudita altera parte.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2. Gli Stati membri stabiliscono che il sequestro possa essere subordinato alla **presentazione, da parte del richiedente, di una lettera di garanzia certificata adeguata o alla fornitura di una copertura assicurativa equivalente, intese ad** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nell'ipotesi in cui l'azione intentata dovesse successivamente essere giudicata infondata.

3. Gli Stati membri dispongono che, se entro un termine **congruo** il richiedente non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente, il sequestro è nullo, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento. **Detto termine è stabilito dalla competente autorità giudiziaria ove lo consenta la legislazione nazionale o, in mancanza di una simile disposizione, entro un termine non superiore a venti giorni feriali o trentuno giorni di calendario se è più prolungato, a decorrere dal giorno della notifica del provvedimento al convenuto.**

Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà

intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

3 bis. Gli Stati membri possono adottare misure per proteggere l'identità dei testimoni.

Motivazione

Fornire una garanzia bancaria o una copertura assicurativa dovrebbe bastare per consentire al richiedente di dimostrare che ha i mezzi per risarcire il convenuto.

Il termine entro cui il richiedente deve promuovere l'azione deve essere stabilito dal tribunale nazionale competente e soltanto in mancanza di tale deliberazione si impone il termine di 20/31 giorni, che risulta compatibile con l'articolo 50, paragrafo 6, dell'accordo sugli ADPIC.

Spesso i richiedenti dipendono dalle prove fornite dal pubblico in merito alle infrazioni a diritti di proprietà intellettuale. Un'efficace amministrazione della giustizia esige che gli informatori siano messi in grado di produrre le prove senza dover correre rischi sociali, economici o personali oppure di perdere il posto di lavoro. A tal fine la prova deve poter essere presentata in tribunale senza dover comunicare l'identità del testimone al tribunale o come minimo al presunto contravventore/convenuto. Ciò non introduce alcuna nuova norma per la prova in questione. Lo scopo è semplicemente quello di consentire al tribunale di poter conoscere la prova in questione e formarsi un'opinione sulla base della stessa. Tale procedura è già prevista dalla legislazione irlandese.

Una simile misura non comporta alcun pregiudizio per il convenuto. Spetta infatti al tribunale esaminare la testimonianza per decidere se sono stati presentati argomenti congruenti a favore dell'ordinanza di indagine civile. L'esecuzione dell'ordinanza fornisce la prova sulla base della quale si basa un'azione relativa all'infrazione presunta al diritto di proprietà intellettuale. Se la prova è accertata, segue un'azione, se non è prodotta alcuna prova, non è promossa alcuna azione (e il convenuto è tutelato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3).

Emendamento 28 Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Protezione delle informazioni riservate
L'esame giuridico volto a stabilire se gli elementi di prova che devono essere prodotti o sequestrati in virtù della presente direttiva sono oggetto di una protezione

della riservatezza è effettuato conformemente alle disposizioni materiali e procedurali degli Stati membri, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 29
Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità giudiziarie competenti ***a conoscere delle azioni di accertamento di una*** violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, ordinino a qualsiasi persona, ***su richiesta del titolare*** e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

- a) sia stata trovata in possesso, ***a scopo commerciale***, di merci oggetto di violazione di un diritto;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare, ***a scopi commerciali***, servizi oggetto di violazione di un diritto;
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alla lettera a) o b) come ***l'origine*** di tali prodotti o servizi o come anello della rete di distribuzione di tali prodotti o di prestazione di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità giudiziarie competenti ***nel quadro di un procedimento relativo a un'asserita*** violazione di un diritto di proprietà intellettuale, o ***competenti*** ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari ordinino a qualsiasi persona, ***in risposta ad una richiesta giustificata e proporzionata presentata dal richiedente*** e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto ***o a fornire servizi utilizzati nel quadro di attività che sono oggetto di violazione di un diritto, nella misura in cui dette informazioni siano disponibili alla persona che fornisce o utilizza tali servizi, tenendo conto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati; o***
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alla lettera a) o b) come ***coinvolta nella fabbricazione o nell'offerta*** di tali prodotti o servizi o come anello della rete di distribuzione di tali prodotti o di prestazione di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori del prodotto o del servizio, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
- b) informazioni sulle quantità prodotte, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni che:

- a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
- b) disciplinano l'uso in sede civile **o penale** delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere **l'esistenza di** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori del prodotto o del servizio, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
- b) informazioni sulle quantità prodotte, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

2 bis. Una persona di cui al paragrafo 1 non può, dopo l'inizio delle indagini, comunicare con i suoi fornitori o con altri potenziali trasgressori della catena di approvvigionamento allo scopo di ostacolare le indagini in corso.

2 ter. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni opportune per le persone che, trovandosi nelle situazioni di cui al paragrafo 1, rifiutino di fornire informazioni o lo facciano in modo incompleto.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni che:

- a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
- b) disciplinano l'uso in sede civile delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo, **fatte salve la giurisprudenza e le disposizioni relative alla riservatezza delle fonti informative;**
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere **la propria partecipazione a** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

d bis) disciplinano la tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali;

d ter) esonerano i liberi professionisti in campo giuridico, fiscale e di controllo dei conti e i loro dipendenti dall'obbligo di fornire informazioni, purché detti soggetti

professionali abbiano ottenuto le informazioni dal loro cliente nel contesto di una consultazione giuridica indipendente oppure in occasione della rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario.

4. Oltre alle fattispecie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che, quando le competenti autorità siano in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 2, esse possano informarne il titolare del diritto, sempre che questo sia conosciuto, nel pieno rispetto delle norme di tutela delle informazioni riservate, allo scopo di consentirgli di adire le autorità competenti perché statuiscono nel merito o al fine di ottenere l'adozione di misure provvisorie o cautelari.

4. Oltre alle fattispecie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che, quando le competenti autorità siano in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 2, esse possano informarne il titolare del diritto, sempre che questo sia conosciuto, nel pieno rispetto delle norme di tutela delle informazioni riservate, allo scopo di consentirgli di adire le autorità competenti perché statuiscono nel merito o al fine di ottenere l'adozione di misure provvisorie o cautelari.

4 bis. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE alcun obbligo generico di verificare le informazioni che trasmettono o archiviano oppure di accertare attivamente gli indizi di attività illecite. Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di informare immediatamente le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illecite da parte degli utenti dei loro servizi, oppure l'obbligo di trasmettere alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni tramite le quali possano essere effettuate indagini sugli utenti dei loro servizi con i quali hanno stipulato accordi in materia di archiviazione di dati.

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafi 3 e 4

3. Gli Stati membri dispongono che la misura inibitoria è revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui ***il***

3. Gli Stati membri dispongono che ***il*** ***convenuto possa chiedere che*** la misura inibitoria ***sia*** revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro ***un termine congruo, stabilito dall'autorità***

titolare ha avuto notizia dei fatti cui essa si riferisce.

4. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare la proibizione alla costituzione **da parte del richiedente di garanzie adeguate destinate ad** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nel caso in cui l'azione di merito dovesse successivamente dimostrare l'infondatezza della domanda.

giudiziaria che dispone la misura negli Stati membri in cui ciò sia consentito, oppure, in mancanza di una simile determinazione, entro un termine non superiore a venti giorni feriali o trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui *al convenuto è stata notificata la misura.*

4. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare la proibizione alla costituzione **di una garanzia adeguata o alla fornitura di una copertura assicurativa equivalente, onde** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nel caso in cui l'azione di merito dovesse successivamente dimostrare l'infondatezza della domanda.

Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 5

5. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno **eventualmente arrecato** dalle misure in questione.

5. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno **per il lucro cessante provocato** dalle misure in questione.

Emendamento 32
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis

Misure da adottare

La Commissione esamina le misure che, se del caso, dovrebbero essere adottate per far fronte al problema dei prodotti che costituiscono copie parassite ("look-alike"), di prodotti con marchio e disegno protetto, che non violano alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale, ma

ingannano il consumatore e possono arrecare danno alla salute pubblica.

Emendamento 33
Articolo 11, paragrafo 2

2. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 alla costituzione da parte del richiedente ***di garanzie adeguate volte ad*** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, se l'azione di merito dovesse successivamente essere giudicata infondata.

2. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 alla costituzione da parte del richiedente ***di una garanzia adeguata o alla fornitura di una copertura assicurativa equivalente, onde*** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, se l'azione di merito dovesse successivamente essere giudicata infondata.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 8.

Emendamento 34
Articolo 12

Salvo il risarcimento dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare il ritiro, ove appropriato a spese dell'autore della violazione, delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Ove appropriato, il giudice nazionale ordina, su richiesta del titolare del diritto e a spese dell'autore della violazione, il ritiro delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Il ritiro delle merci può essere eseguito solo nei confronti di terzi che operano nel circuito commerciale.

Qualora questi terzi abbiano acquistato in buona fede le merci in violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il ritiro può aver luogo solo se questa è considerata una misura proporzionata.

Il ritiro delle merci può avvenire anche sotto forma di misura provvisoria.

Emendamento 35
Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno.

In deroga all'articolo 14, gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno, **previa consultazione e accordo del titolare del diritto, che può fissare le condizioni alle quali le merci sono escluse dai circuiti commerciali.**

Le spese per il trasporto e il deposito di tali merci, compresi i costi provocati dalle misure provvisorie, sono a carico dell'autore della violazione.

Tale misura non è applicabile ad un consumatore che agisce in buona fede.

Emendamento 36
Articolo 14

Distruzione delle merci

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento, la distruzione delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Distruzione delle merci **e dei dispositivi tecnici**

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento **e a carico del contraffattore**, la distruzione delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale **e dei materiali e strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione delle merci in questione**

Ove necessario, le competenti autorità giudiziarie possono inoltre ordinare la distruzione dei dispositivi tecnici utilizzati per commettere la violazione. Le spese causate dalla distruzione delle merci e dei

dispositivi tecnici sono, ove ritenuto opportuno, a carico dell'autore della violazione.

La misura non è applicabile ai detentori privati.

Emendamento 37
Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le competenti autorità giudiziarie possano rivolgere all'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. ***Il mancato rispetto di un'ingiunzione è punibile con un'ammenda, integrata all'occorrenza da una penale, finalizzata ad assicurarne l'esecuzione.***

2. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari dei diritti possano richiedere un provvedimento inibitorio contro gli intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le competenti autorità giudiziarie possano rivolgere all'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

2. Le misure di cui agli articoli 10 e 15 sono applicabili agli intermediari purché siano soddisfatti i requisiti in esse fissati e il presente articolo non disponga altrimenti.

3. Tuttavia, per quanto riguarda i prestatori di servizi intermediari, si applicano gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.

4. Il mancato rispetto di un'ingiunzione è punibile con un'ammenda, integrata all'occorrenza da una penale, finalizzata ad assicurarne l'esecuzione.

Emendamento 38
Articolo 17

1. Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione di riconoscere al titolare del diritto un adeguato risarcimento del danno da questo subito a causa della

1. Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione di riconoscere al titolare del diritto un adeguato risarcimento del danno da questo subito a causa della

violazione del diritto di proprietà intellettuale commessa dal suo autore ***consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.***

A tale scopo, le competenti autorità giudiziarie accordano, su richiesta della parte lesa:

- a) il risarcimento del danno per un ***ammontare pari al doppio dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione;***
- b) ***ovvero un indennizzo compensativo, per un importo pari al danno subito a causa della violazione, compreso il lucro cessante.***

Nei casi appropriati, gli Stati membri prevedono che il danno subito possa comprendere elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, ***lettera b)***, gli Stati membri possono prevedere il recupero, a favore del titolare del diritto, di tutti i guadagni realizzati dall'autore della violazione, riconducibili alla violazione commessa e non presi in considerazione nel calcolo ***dell'indennizzo compensativo.***

Ai fini del calcolo dei guadagni ricavati dall'autore della violazione, il titolare del diritto è tenuto a fornire prove esclusivamente con riguardo all'importo degli introiti lordi incassati dall'autore della violazione, mentre quest'ultimo è tenuto a comprovare le sue spese deducibili e i proventi imputabili a fattori diversi rispetto

violazione del diritto di proprietà intellettuale commessa dal suo autore.

A tale scopo, le competenti autorità giudiziarie accordano, su richiesta della parte lesa:

- a) il risarcimento del danno per un ***importo pari al danno subito a causa della violazione, compreso il lucro cessante, o in funzione della gravità e della natura intenzionale o non intenzionale della violazione;***
- b) ***ovvero il risarcimento del danno per un ammontare fino al doppio dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione;***
- c) ***ovvero un risarcimento del danno prestabilito, a condizione che sia proporzionato alla gravità della violazione e sufficientemente dissuasivo.***

Nei casi appropriati, gli Stati membri prevedono che il danno subito possa comprendere elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, ***lettera a)***, gli Stati membri possono prevedere il recupero, a favore del titolare del diritto, di tutti i guadagni realizzati dall'autore della violazione, riconducibili alla violazione commessa e non presi in considerazione nel calcolo ***del risarcimento del danno.***

Ai fini del calcolo dei guadagni ricavati dall'autore della violazione, il titolare del diritto è tenuto a fornire prove esclusivamente con riguardo all'importo degli introiti lordi incassati dall'autore della violazione, mentre quest'ultimo è tenuto a comprovare le sue spese deducibili e i proventi imputabili a fattori diversi rispetto

al diritto tutelato.

al diritto tutelato.

Emendamento 39

Articolo 18

Gli Stati membri dispongono che le spese giudiziarie, gli onorari degli avvocati, **nonché** gli altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vittoriosa sono a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità **o la situazione economica della parte avversa** non lo **consentano**. Le competenti autorità giudiziarie determinano la somma da pagare.

Gli Stati membri dispongono che le spese giudiziarie, **nonché, se del caso**, gli onorari degli avvocati **e** gli altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vittoriosa sono a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo **consenta**. Le competenti autorità giudiziarie determinano la somma da pagare.

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo sugli ADPIC e delle specificità del diritto procedurale nei diversi Stati membri.

Emendamento 40

Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del titolare del diritto e a spese dell'autore della violazione, l'affissione della decisione, nonché la sua pubblicazione integrale o per estratto **sui giornali** indicati dal richiedente.

1. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del titolare del diritto e a spese dell'autore della violazione, l'affissione della decisione, nonché la sua pubblicazione integrale o per estratto **nei mezzi di informazione** indicati dal richiedente, **nel rispetto delle regole sulla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali**.

Emendamento 41

Articolo 19, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono **altresì** decidere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle circostanze di specie.

2. Gli Stati membri possono, **come complemento**, decidere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle circostanze di specie, **tra cui annunci a grande formato**

sulla stampa nazionale, a spese dell'autore della violazione.

Emendamento 42
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Campagne di sensibilizzazione

Gli Stati membri promuovono campagne di sensibilizzazione volte ad istruire l'opinione pubblica in ordine ai rischi e ai problemi connessi con la pirateria e la contraffazione, nonché in merito ai diritti e ai doveri connessi con l'uso e le violazioni dei contenuti presenti in rete.

Motivazione

Gli Stati membri devono promuovere campagne di sensibilizzazione volte ad istruire l'opinione pubblica in ordine ai rischi e ai problemi connessi con la pirateria e la contraffazione, nonché in merito ai diritti e ai doveri connessi con l'uso e le violazioni dei contenuti presenti in rete.

Emendamento 43
Articolo 20

1. Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione grave di un diritto di proprietà intellettuale, nonché il tentativo di violazione, la complicità o l'istigazione alla violazione. Una violazione è considerata grave quando è commessa deliberatamente e a fini commerciali.

2. Per le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, comprese pene restrittive della libertà.

3. Per le persone fisiche e giuridiche, gli Stati membri contemplano le seguenti sanzioni:

a) ammende;

b) confisca della merce, degli strumenti e dei prodotti originati dalle infrazioni di cui al paragrafo 1, o di beni il cui valore

Nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate, fatti salvi i provvedimenti e le procedure di tipo civile e amministrativo di cui nella presente direttiva.

corrisponde a questi prodotti.

Ove opportuno, gli Stati membri prevedono inoltre le seguenti sanzioni:

- a) la distruzione delle merci oggetto di violazione del diritto di proprietà intellettuale;*
- b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento principalmente usato per commettere la violazione in questione;*
- c) l'inibizione permanente o temporanea dell'esercizio di attività commerciali;*
- d) l'amministrazione controllata;*
- e) la liquidazione coatta;*
- f) il divieto di accedere a sovvenzioni e aiuti pubblici;*
- g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.*

4. Ai fini del presente capo, per "persona giuridica" s'intende ogni entità giuridica cui è riconosciuta tale qualità in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di ogni altro ente pubblico che agisca nell'esercizio della sua prerogativa di potere pubblico, nonché delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Emendamento 44
Articolo 21

1. Fatte salve le disposizioni speciali in materia di diritto d'autore, dei diritti connessi e del diritto sui generis del fabbricante di una base di dati, gli Stati membri prevedono una protezione giuridica appropriata contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione e l'uso di dispositivi tecnici illegittimi.

1. Ai fini del presente articolo per "dispositivo tecnico" s'intende ogni tecnologia, strumento o componente concepito per essere incorporato in prodotti tangibili protetti da un diritto di proprietà intellettuale onde facilitare l'individuazione dei prodotti contraffatti. Per "dispositivo tecnico illecito" si intende ogni tecnologia, strumento o componente che induca in errore o sia concepito per ingannare o sia suscettibile

2. Ai fini del presente capo s'intende per:

a) "dispositivo tecnico", ogni tecnologia, strumento o componente che, nell'ambito normale del suo funzionamento, è finalizzato a fabbricare merci autentiche e a consentirvi l'incorporazione di elementi evidenti, identificabili dalla clientela o dai consumatori, che facilitino loro il riconoscimento dell'autenticità di tali merci;

b) "dispositivo tecnico illegittimo", un dispositivo tecnico destinato ad eludere un dispositivo tecnico e che consente la fabbricazione di merci, in violazione di diritti di proprietà industriale, che incorporano gli elementi evidenti e identificabili di cui alla lettera a).

di indurre in errore il pubblico in merito all'autenticità dei prodotti tangibili in questione.

2. Gli Stati membri prevedono una tutela giuridica adeguata contro:

a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità a fini di vendita o noleggio, il possesso e l'uso di dispositivi tecnici illeciti;

b) l'importazione o la distribuzione di prodotti tangibili nei quali siano stati incorporati dispositivi tecnici illeciti o nei quali i dispositivi tecnici siano stati asportati, alterati o resi inefficaci;

c) l'incorporazione di dispositivi tecnici – concepiti originariamente per essere utilizzati dai titolari del diritto in prodotti autentici – in prodotti che comportano violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

d) l'atto di asportare, alterare o rendere inefficaci i dispositivi tecnici o di eluderne il funzionamento.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi tecnici incorporati in prodotti tangibili nel senso di oggetti materiali, compreso il relativo imballaggio, e non a beni digitali. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni applicabili in materia di diritti d'autore, di diritti affini e di diritti sui generis del produttore di una banca dati.

4. I titolari di diritti conservano la facoltà di utilizzare dispositivi tecnici a norma del presente articolo.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rendere più coerente la struttura della disposizione.

Emendamento 45
Articolo 21

1. Fatte salve le disposizioni speciali in materia di diritto d'autore, dei diritti connessi e del diritto sui generis del fabbricante di una base di dati, gli Stati membri prevedono una protezione giuridica **appropriata** contro la **fabbricazione, l'importazione, la distribuzione e l'uso di** dispositivi tecnici **illegittimi**.

2. Ai fini del presente capo s'intende per:

a) "dispositivo tecnico", ogni tecnologia, strumento o componente che, **nell'ambito normale del suo funzionamento, è finalizzato a fabbricare merci autentiche e a consentirvi l'incorporazione di elementi evidenti, identificabili dalla clientela o dai consumatori, che facilitino loro il riconoscimento dell'autenticità di tali merci;**

1. Fatte salve le disposizioni speciali in materia di diritto d'autore, dei diritti connessi e del diritto sui generis del fabbricante di una base di dati, gli Stati membri prevedono una protezione giuridica contro la **violazione dei** dispositivi tecnici, **commessa da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.**

2. **Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di strumenti, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:**

a) **siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere i dispositivi tecnici, o**

b) **non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre a quello di eludere i dispositivi tecnici, o**

c) **siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione dei dispositivi tecnici.**

3. Ai fini del presente capo s'intende per:

a) "dispositivo tecnico", ogni tecnologia, strumento o componente che **serva all'incorporazione di elementi di sicurezza o di autenticazione palesi o nascosti o di una combinazione degli stessi in un bene materiale o immateriale o nella sua confezione, laddove gli elementi di sicurezza e di autenticazione incorporati o apposti o in altro modo collegati al bene o integrati nel bene stesso costituiscono**

b) "dispositivo tecnico **illegittimo**", un **dispositivo tecnico destinato ad eludere un dispositivo tecnico e che consente la fabbricazione di merci, in violazione di diritti di proprietà industriale, che incorporano gli elementi evidenti e identificabili di cui alla lettera a).**

anch'essi un dispositivo tecnico;

b) "**violazione di un dispositivo tecnico**":

– l'elusione, vale a dire la forzatura tecnica effettuata mediante un dispositivo tecnico,

– il dispositivo tecnico che induce in errore circa l'autenticità di un prodotto senza di per sé forzare un dispositivo tecnico,

– la rimozione o la messa fuori uso con altri mezzi di dispositivi tecnici, con la finalità di perpetrare una violazione di un diritto di proprietà industriale,

– la falsificazione, la contraffazione o l'imitazione di un dispositivo tecnico, nonché il suo utilizzo in prodotti che violano un diritto di proprietà industriale, con la finalità di trarre in inganno circa tale circostanza,

– l'utilizzo di dispositivi tecnici autentici in prodotti che violano un diritto di proprietà industriale, con la finalità di trarre in inganno circa tale circostanza,

– qualsiasi forma d'informazione sulle possibilità di mettere fuori uso dispositivi tecnici, eccettuati i casi in cui ciò avvenga a fini di ricerca scientifica.

Motivazione

La proposta deve aderire maggiormente all'articolo 6 della direttiva 2001/29/CE. Inoltre, sono gli stessi elementi di sicurezza e di autenticazione che necessitano di salvaguardia e non soltanto i dispositivi per la loro incorporazione. Devono essere salvaguardati tutti gli elementi di sicurezza e di autenticazione, a prescindere dal fatto che si tratti di elementi palesi o nascosti o di combinazioni dei due. E ciò non può essere fatto dipendere dalla circostanza che essi siano palesi per il consumatore, poiché altrimenti si restringerebbe eccessivamente il campo della protezione offerta. La definizione di violazione di un dispositivo tecnico di protezione è necessaria per farvi rientrare tutte le possibili forme di "elusione".

Emendamento 46
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nella misura in cui i dispositivi tecnici abbiano lo scopo o l'effetto di limitare o di eliminare la legittima concorrenza, essi non beneficiano della tutela prevista dal presente articolo. Laddove, ai fini del mantenimento della legittima concorrenza, sia necessario il ricorso a dispositivi tecnici da parte di terzi, tale utilizzo non è considerato illegittimo.

Motivazione

I dispositivi tecnici si prestano sostanzialmente a limitare, o addirittura ad eliminare, la legittima concorrenza commerciale. Per tale motivo, essi possono beneficiare di tutela solo se non comportano una limitazione della legittima concorrenza.

Emendamento 47
Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri incoraggiano quanto segue:

a) l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2;

b) la realizzazione, da parte dei fabbricanti di dischi ottici e delle organizzazioni professionali interessate, di codici di condotta finalizzati a sostenere detti fabbricanti nella lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale, in particolare mediante l'apposizione sui dischi ottici di un codice sorgente che consenta di individuare l'origine della loro fabbricazione;

c) la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali

1. Gli Stati membri incoraggiano quanto segue:

a) l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, ***con la partecipazione delle associazioni di consumatori e dei fornitori di accesso***, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2;

b) la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali

valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.

valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo all'articolo 22 bis.

Emendamento 48
Articolo 22, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) l'utilizzo di una banca dati europea accessibile al pubblico per lo scambio di informazioni, finalizzata ad assistere le autorità incaricate di porre in atto le misure e a fornire ai consumatori informazioni consistenti nella descrizione e nell'indicazione dell'ubicazione della produzione, del commercio e dei produttori di beni e prodotti pirata e contraffatti, a meno che a ciò non si oppongano particolari motivi di privacy.

Motivazione

L'utilizzo di una banca dati contenente la descrizione e l'ubicazione del materiale contraffatto faciliterebbe la messa in atto delle misure e la rintracciabilità delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 49
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Indicazione obbligatoria dei codici di identificazione per i dischi ottici

1. Gli Stati membri prevedono che i fabbricanti professionali di dischi ottici con contenuti effettivamente o potenzialmente protetti da diritti di proprietà intellettuale, compresi i dischi di masterizzazione (master disk), appongono su detti dischi codici normalizzati comuni all'intera industria, i quali indicano con precisione lo stabilimento in cui i master disk o gli esemplari di detti dischi sono stati fabbricati.

2. Ai sensi della presente disposizione per dischi ottici s'intendono dei supporti nei quali le informazioni vengono inserite esclusivamente in sede di fabbricazione, di modo che esse non risultino modificabili e non possano essere sovrascritte dall'utilizzatore. L'utilizzo di codici per i dischi ottici sovrascrivibili resta impregiudicato, fermo restando che non gode della tutela di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Gli Stati membri e la Commissione incentivano inoltre i fabbricanti di dischi ottici e le organizzazioni professionali interessate ad adottare i codici di condotta di cui all'articolo 22, onde aiutare i fabbricanti di dischi ottici a combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

4. L'articolo 21 si applica per analogia.

Motivazione

L'uso di codici di identificazione basati su standard sviluppati dall'industria costituisce uno strumento dinamico ed economico per lottare contro la pirateria con i dischi ottici alla fonte. Tuttavia, detti codici non conseguono l'effetto desiderato se sono applicati su basi soltanto volontarie. Va evidenziato che, nella sua risoluzione sul Libro verde relativo alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno (4 maggio 2000), il Parlamento europeo ha sollecitato l'introduzione di un obbligo di utilizzare simili codici in tutti i dischi ottici realizzati o fabbricati nell'Unione europea.

Emendamento 50

Articolo 23, paragrafo 1

1. Trascorsi **tre anni** dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Sulla base di queste relazioni, la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate dai diversi organi e istanze competenti, nonché della sua incidenza sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione. Questa relazione

1. Trascorsi **due anni** dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Sulla base di queste relazioni, la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate dai diversi organi e istanze competenti, nonché della sua incidenza sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione.

viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Se del caso, è accompagnata da proposte di modificazione della presente direttiva.

società dell'informazione.

Tale relazione è corredata da statistiche che forniscono informazioni sul numero di casi di contraffazione e pirateria, ripartiti sulla base dei vari diritti di proprietà e settori industriali, nel mercato interno. Dopo la prima presentazione, ogni anno vengono realizzate e pubblicate nuove statistiche.

Questa relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Se del caso, è accompagnata da proposte di modificazione della presente direttiva.

Motivazione

Il fenomeno della contraffazione e della pirateria nel mercato interno non è stato rilevato quantitativamente. Le cifre menzionate nella proposta in esame si basano esclusivamente sulle stime realizzate dai comparti dell'industria interessati e sui sequestri effettuati dalle autorità doganali alle frontiere esterne dell'Unione. Entrambi questi fattori consentono soltanto di farsi un'idea estremamente limitata della problematica reale nel mercato interno, tanto più che tra i sequestri rientrano anche le partite di merci non destinate al mercato interno. È quindi urgentemente necessario creare, in cooperazione con gli Stati membri e i comparti dell'industria interessati, un sistema per il rilevamento di dati affidabili in materia di contraffazione e pirateria nel mercato interno.

Emendamento 51 Articolo 24, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti (in prosieguo: "i corrispondenti nazionali") per ogni questione relativa all'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva. Ogni Stato comunica il nominativo e i dati concernenti i rispettivi corrispondenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

1. Ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti, ***tra cui, se del caso, uno o più rappresentanti degli organi doganali,*** (in prosieguo: "i corrispondenti nazionali") per ogni questione relativa all'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva. Ogni Stato comunica il nominativo e i dati concernenti i rispettivi corrispondenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

Motivazione

Risulta evidente l'interesse di una partecipazione degli organi doganali nazionali.

Emendamento 52

Allegato

L'allegato è soppresso.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Quando il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità la sua relazione sul Libro verde relativo alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, ha sottolineato i costi economici e sociali del fenomeno, nonché i suoi aspetti pericolosi sia per la salute pubblica che per l'innovazione.

In tre anni la situazione si è ulteriormente aggravata e oggi si può ritenere che tutti i settori ne siano toccati, perfino i prodotti di consumo corrente, in proporzioni allarmanti che si collocano sempre di più nel contesto della criminalità organizzata.

Secondo statistiche degli organi doganali europei, i sequestri di prodotti illeciti sono aumentati del 39% dal 2000 al 2001 e la sola contraffazione di prodotti alimentari nello stesso periodo è aumentata del 75%. Del 1999 i CD pirata sono aumentati del 15 300%. Nei Paesi Bassi sugli scaffali delle farmacie hanno iniziato ad apparire farmaci contraffatti.

L'industria del software stima il tasso di pirateria al 35%, l'industria audiovisiva al 25%, l'industria del giocattolo subisce una contraffazione del 12% e circa il 40% di CD, cassette e altre registrazioni musicali è rappresentato da contraffazioni.

La proposta ha lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di strumenti intesi a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale e definire un quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti.

La proposta contempla le infrazioni a tutti i diritti di proprietà intellettuale (nel contempo diritto d'autore e proprietà industriale, per esempio marchi, disegni e modelli) che sono stati armonizzati all'interno dell'UE.

Secondo la Commissione, la proposta garantisce condizioni identiche ai titolari di un diritto nell'UE, rafforza le misure contro i contravventori e opera quindi in quanto strumento di dissuasione contro contraffattori e colpevoli di pirateria. Essa è destinata a completare la recente proposta di regolamento mirante a facilitare il sequestro da parte degli organi doganali di merci contraffatte d'origine extracomunitaria, sul quale il Parlamento non è stato consultato.

La proposta si basa sulle prassi migliori e più efficaci già individuate nelle legislazioni degli Stati membri. Le misure che gli Stati membri sono invitati ad adottare sono in particolare ingiunzioni per porre fine alla vendita di merci contraffatte o pirata, provvedimenti provvisori, delega di competenze alle autorità giudiziarie per raccogliere le prove e per obbligare i contravventori a risarcire dei danni i titolari del diritto. Gli Stati membri devono altresì provvedere a che ogni violazione grave dei diritti di proprietà intellettuale sia disciplinata come reato passibile di sanzioni penali.

La Commissione ritiene imperativo agire in modo risoluto contro i grandi contravventori e pertanto la proposta riguarda soltanto le infrazioni commesse a fini commerciali o tali da comportare danni notevoli ai titolari del diritto.

Secondo la Commissione, l'impostazione adottata per la proposta va oltre l'accordo sugli ADPIC (aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio), il quale prevede disposizioni minimali che tutti gli Stati membri dell'UE devono applicare per quanto riguarda gli strumenti volti a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

L'impostazione del relatore

Dopo aver consultato tutti gli ambienti interessati – settore delle telecomunicazioni, fornitori di accesso, fabbricanti di prodotti farmaceutici e di componenti di veicoli, diverse organizzazioni di consumatori, settori della musica e del software, editori, giornalisti ecc. – il relatore ha cercato di tenere conto delle loro legittime preoccupazioni, anche alla luce degli inevitabili vincoli politici, pratici e giuridici, nonché dell'obiettivo primario di prevedere la massima protezione possibile contro gli atti di contraffazione e di pirateria.

Un'estensione del campo di applicazione, conforme alle disposizioni dell'accordo sugli ADPIC, è del resto più appropriato alla protezione dei legittimi interessi dei detentori del diritto, in quanto mantiene il carattere altamente dissuasivo della direttiva in relazione agli atti di pirateria e di contraffazione veri e propri.

Forse andrebbe segnalato che la direttiva sarà applicata non soltanto alla pirateria e alla contraffazione, ma anche ad ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Per detto motivo il relatore ha presentato emendamenti volti ad assicurare che le sanzioni e le misure provvisorie siano attuate in modo progressivo e proporzionato, tenendo in particolare considerazione il carattere intenzionale o meno dell'infrazione, e ciò indurrà i magistrati a utilizzare il loro potere di valutazione quando esamineranno casi di violazioni che non configurano atti di contraffazione o di pirateria propriamente detti. La disposizione concernente il risarcimento del danno è stata articolata nello stesso spirito.

In merito ai brevetti, il relatore propone di escluderli del campo di applicazione, dato che la convenzione europea sui brevetti è l'unico testo vigente attualmente e la questione della protezione dei brevetti è talmente complessa e delicata da meritare un testo specifico, eventualmente dopo l'approvazione dell'atto sul brevetto comunitario.

Consapevole delle preoccupazioni dell'industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso, ai fini della certezza giuridica, il relatore ha ritenuto utile precisare *expressis verbis* che la direttiva non rimette in causa le disposizioni relative alla direttiva 2000/31/CE, segnatamente quelle relative alla responsabilità dei fornitori di servizi.

Inoltre, le disposizioni di diritto civile, amministrativo e relative all'onere della prova, sono state in parte emendate al fine di non sconvolgere troppo le legislazioni nazionali e soprattutto di evitare che possano essere abrogate procedure efficaci di lotta contro le violazioni del diritto di proprietà intellettuale.

Va aggiunto che sono state apportate modifiche al testo con l'intenzione di tutelare la riservatezza delle fonti dei giornalisti e il trattamento dei dati personali.

Dopo aver lungamente soppesato il problema, vista l'attuale incertezza giuridica – in attesa della sentenza della Corte di giustizia su un testo concernente la responsabilità ambientale – e date le reticenze degli Stati membri, il relatore ha deciso di proporre una disposizione minimalista per le sanzioni penali, auspicando che gli sviluppi recenti o futuri attinenti alla

questione consentiranno a termine di introdurre simili sanzioni, se del caso con una decisione quadro a titolo del terzo pilastro.

Il relatore propone anche emendamenti relativi alla definizione di un codice di condotta, al fine di coinvolgere nella sua elaborazione i consumatori e i fornitori di accesso a Internet; infatti, solo lavorando assieme si potranno trovare soluzioni.

Infine, è necessario che l'industria, esposta a numerose violazioni del diritto di proprietà intellettuale, abbia i mezzi per contrastarle. Occorre pertanto adottare dispositivi tecnici efficaci, tali da rispettare le regole del mercato e l'esigenza di informare i consumatori.

Il relatore auspica che la sua impostazione equilibrata sia esaminata con attenzione dalla commissione giuridica e per il mercato interno, e intende altresì proseguire i contatti con i relatori ombra, con il relatore per parere, con i deputati interessati, con la Commissione e con la Presidenza italiana al fine di pervenire alla conclusione più rapida e più accettabile per tutti.

2 ottobre 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD))

Relatore per parere: Luis Berenguer Fuster

PROCEDURA

Nella riunione del 20 marzo 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Luis Berenguer Fuster.

Nelle riunioni del 10 giugno e del 1° e 2 ottobre 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 37 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Peter Michael Mombaur (presidente), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Luis Berenguer Fuster (relatore per parere), Sir Robert Atkins, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Guido Bodrato), Concepció Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Christos Folias (in sostituzione di Angelika Niebler), Norbert Glante, Michel Hansenne, Werner Langen, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Ana Clara Maria Miranda de Lage, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Colette Flesch), Seán Ó Neachtain, Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Røvsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, W.G. van Velzen, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Introduzione

L'obiettivo di questa proposta di direttiva è quello di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di garantire che tali diritti godano di un livello di protezione equivalente nel mercato interno. Inoltre essa definisce un quadro generale per lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti. La direttiva intende evitare che le disparità esistenti fra i regimi sanzionatori nazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale continuino a nuocere al corretto funzionamento del mercato interno.

La proposta di direttiva mira inoltre a garantire che tutti i protagonisti della violazione siano dichiarati responsabili conformemente al diritto interno degli Stati membri, nonché ad imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere, ove opportuno, sanzioni penali. Come afferma la stessa Commissione, la direttiva intende realizzare il mercato interno nel settore della proprietà intellettuale (garantendo il rispetto del diritto sostanziale, facilitando la libera circolazione e una concorrenza leale, ecc.) nonché soddisfare le esigenze di un'economia moderna e tutelare la società (promuovendo l'innovazione e la concorrenzialità delle imprese e la salvaguardia e lo sviluppo del settore culturale, evitando le perdite fiscali e la destabilizzazione dei mercati, ecc.).

II. Posizione del relatore

Sebbene la proposta di direttiva risponda in parte ai problemi esposti, vi sono diversi aspetti che vanno migliorati, principalmente i seguenti:

- è necessario stabilire in modo chiaro che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale devono costituire un atto di contraffazione;
- anche per quanto riguarda il campo di applicazione (articolo 2), è necessaria una definizione chiara di che cosa debba intendersi per "fini commerciali" e va eliminato il riferimento alla quantificazione del danno, che può determinare un indebolimento del diritto dei titolari;
- occorre precisare l'obbligo di fornire informazioni stabilendo sanzioni opportune (articolo 9);
- per quanto riguarda la questione spinosa delle misure provvisorie (articolo 10), vanno chiaramente specificate le condizioni per l'adozione delle misure provvisorie, prevedendo i meccanismi necessari ad evitare l'uso abusivo dei diritti di proprietà intellettuale (specialmente per quanto riguarda i diritti di brevetto) e ad impedire che dette misure provvisorie siano utilizzate per espellere concorrenti dal mercato;
- è inoltre necessario precisare meglio alcune disposizioni relative al rimborso delle spese (articoli 13 e 14), aggiungere una disposizione sull'esclusione dell'eccezione della buona fede da parte dei proprietari di merci contraffatte e inserire fra le sanzioni la distruzione dei dispositivi tecnici illegittimi utilizzati per realizzare la contraffazione (articolo 20).

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 10	
<p>(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno. <i>Tale protezione è necessaria contro qualsiasi violazione commessa a fini commerciali o che arrechi un danno considerevole al titolare di un diritto, ad esclusione delle violazioni minori e occasionali.</i></p>	<p>(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno. <i>Gli Stati membri devono avere la facoltà di decidere in modo graduato l'applicazione dei diversi meccanismi di sanzione. Le competenti autorità giudiziarie devono inoltre tenere adeguatamente conto delle specificità dei singoli casi all'esame.</i></p>
<i>Motivazione</i>	
<p><i>Le misure indicate nella proposta di direttiva mirano alla tutela processuale dei diritti di proprietà intellettuale e vanno applicate sostanzialmente a ogni violazione degli stessi. Gli Stati membri devono tuttavia avere la possibilità di decidere come applicare, tramite appropriata graduazione, i diversi meccanismi di sanzione. Inoltre va precisato che le autorità giudiziarie nazionali devono considerare in modo adeguato le specificità dei singoli casi.</i></p>	
Emendamento 2 Considerando 12	
<p>(12) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.</p>	<p>(12) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. <i>Inoltre le misure di cui alla presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per ostacolare la concorrenza.</i></p>

Motivazione

Va precisato che i concorrenti non possono essere emarginati dal mercato ricorrendo alla rivendicazione di diritti di proprietà intellettuale, in quanto ciò nuocerebbe alla concorrenza all'interno dell'Unione europea e nel contempo getterebbe discredito sulla rivendicazione legittima di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 3 Considerando 13

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricomprendervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, pur escludendo quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricomprendervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, ***in modo da migliorare la disponibilità di strumenti adeguati per la lotta alla contraffazione e alla pirateria***, pur escludendo quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

Motivazione

Occorre evidenziare la necessità di migliorare la disponibilità degli strumenti esistenti per la lotta alle contraffazioni e alla pirateria.

Emendamento 4 Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La presente direttiva ha l'obiettivo di perseguire la pirateria e la contraffazione, ma le sanzioni e le compensazioni devono applicarsi solo alla soluzione di controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale, quali le violazioni in cui intervengano atti intenzionali e fraudolenti.

Motivazione

L'emendamento riprende l'idea del relatore secondo cui la finalità centrale della direttiva è la lotta contro la contraffazione e la pirateria, non quella di intervenire in altre controversie relative a diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 5 Articolo 1

La presente direttiva concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La presente direttiva concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale **contro atti di contraffazione e pirateria.**

Motivazione

Si tratta di chiarire che la finalità della direttiva è la lotta contro la contraffazione e la pirateria, non quella di intervenire in altre controversie relative a diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 6 Articolo 2, paragrafo 1

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, allorché *tale* violazione è commessa a fini commerciali **o arreca un danno considerevole al titolare del diritto.**

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, allorché *la* violazione è commessa a fini commerciali, **sempre che essa costituisca un atto di contraffazione.**

Gli Stati membri assicurano al riguardo che le autorità giudiziarie tengano adeguatamente conto delle specificità di ciascun singolo caso nella scelta delle sanzioni e delle relative modalità.

Motivazione

La quantificazione del danno può dar luogo a divergenze interpretative e nel contempo ad un indebolimento del diritto dei titolari. Si veda inoltre la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ai fini della presente direttiva si ritiene che sussista contraffazione allorché viene violato in modo intenzionale e fraudolento un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

Si tratta di chiarire che la finalità della direttiva è la lotta contro la contraffazione e la pirateria, non quella di intervenire in altre controversie relative a diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Ai fini della presente direttiva si presume che persegua fini commerciali colui che abbia in suo possesso merci contraffatte in quantità o varietà tali che detto possesso non possa essere ragionevolmente giustificato da altri motivi.

Motivazione

Si tratta di stabilire una presunzione juris tantum di finalità commerciale. Si dovrà presumere che chi sia in possesso di merci contraffatte in numero e varietà considerevoli le detenga a fini commerciali.

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafi 3 e 3 bis (nuovo)

3. La presente direttiva fa comunque salva la direttiva 2000/31/CE, in particolare le disposizioni degli articoli 12-14. Pertanto, ai fini della presente direttiva, i prestatori intermediari il cui ruolo si limiti alle attività specificate negli articoli 12-14 della direttiva 2000/31/CE non sono considerati autori di violazioni o partecipanti ad una

3. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE **e la direttiva 2000/31/CE**;

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

violazione.

3 bis. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE **e** la direttiva 1999/93/CE;

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

Motivazione

L'emendamento chiarisce la relazione esistente tra la direttiva in esame e la direttiva sul commercio elettronico. Le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico concernenti la responsabilità degli intermediari sono il risultato di discussioni lunghe e approfondite e di un delicato compromesso che non dovrebbe essere rimesso in causa.

Emendamento 10 Articolo 3, comma 2

Queste misure **e procedure** devono **privare i responsabili di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale del profitto economico tratto dalla violazione stessa.**

Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Queste misure devono **prevedere mezzi che fungano da elementi dissuasivi, in modo proporzionato e adeguato rispetto alla violazione.** Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Motivazione

Per il successo della direttiva occorre che le misure previste abbiano un chiaro effetto dissuasivo sugli imitatori di prodotti. Nello stesso tempo è necessario assicurare una procedura ispirata al principio di proporzionalità.

Emendamento 11
Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2 sia passibile di sanzioni. Tali sanzioni devono avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo. **soppresso**

Motivazione

La soppressione è legata all'emendamento proposto all'articolo 3.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai **titolari** dei diritti di proprietà intellettuale, nonché **a tutti gli** altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in conformità della legge, **o ai rappresentanti dei medesimi**.

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai **proprietari** dei diritti di proprietà intellettuale, nonché **agli** altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in conformità della legge.

Motivazione

Il testo attuale consente a tutte le persone autorizzate a disporre di diritti di proprietà intellettuale di chiedere misure. Tale facoltà dovrebbe essere ristretta ai soli proprietari di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora **una parte** abbia presentato elementi di prova **ragionevolmente accessibili e** sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma **delle stesse** detenuti **dalla controparte**, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora **un richiedente che affermi una violazione di diritti di proprietà intellettuale coperti dalla presente direttiva** abbia presentato **ad un tribunale** elementi di prova **che, a giudizio di quest'ultimo, sono** sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma **specifici a sostegno di dette affermazioni** detenuti **dall'autore della violazione**, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, **nei casi opportuni e nel modo appropriato**, che

tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

Motivazione

Al fine di conseguire un elevato livello di sicurezza giuridica e di limitare al minimo possibile le accuse false, il livello di prova deve essere elevato, perché la presentazione sproporzionata di elementi di prova rappresenterebbe un onere per gli intermediari.

Emendamento 14

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri **prescrivono** che le autorità giudiziarie competenti a conoscere delle azioni di accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, **ordinino** a qualsiasi persona, **su richiesta del titolare** e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

1. Gli Stati membri **dispongono** che le autorità giudiziarie competenti a conoscere delle azioni di accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, **possano ordinare** a qualsiasi persona, **in risposta ad una richiesta giustificata e proporzionata presentata dal richiedente** e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire **le informazioni disponibili in conformità alle procedure giudiziarie applicabili** sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

Motivazione

Spetta ai tribunali e alle autorità pubbliche riconosciute determinare se una richiesta di prove sia proporzionata e giustificata, in particolare per quanto concerne l'intrusione nella sfera privata, i danni causati al titolare dei diritti e il valore delle prove per un procedimento legale che il titolare dei diritti intenda eventualmente avviare.

Emendamento 15

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni opportune per le persone che, trovandosi nelle situazioni di cui al paragrafo 1, rifiutino di fornire informazioni o lo facciano in modo incompleto.

Motivazione

L'obbligo di fornire informazioni dev'essere accompagnato da una sanzione per il suo inadempimento, poiché un obbligo privo di sanzione è solo obbligo morale.

Emendamento 16 Articolo 9, paragrafo 3, lettera d)

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere ***l'esistenza di*** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere ***la propria partecipazione ad*** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

In alcuni paesi è riconosciuto il diritto alla non autoincriminazione, anche nell'ambito di procedure amministrative ed anche riferito a persone giuridiche.

Emendamento 17 Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

L'autorità giudiziaria deve avere facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare ***con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto*** o imminente.

L'autorità giudiziaria deve avere facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare ***che è presumibile l'esistenza di un diritto meritevole di tutela, nonché di una violazione, già avvenuta o imminente, e che vi è il pericolo che si producano danni di difficile riparazione se non si adotta una misura immediata.***

Motivazione

Vanno specificati con chiarezza i requisiti per l'adozione di misure provvisorie: "fumus boni juris" (eventualmente, "fumus delicti comissi") e "periculum in mora".

Emendamento 18 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora si tratti di misure provvisorie basate sulla violazione di un diritto di brevetto, queste possono essere adottate solo previo espletamento di una prova periziale che riveli, seppure in modo indiziario, la presumibile esistenza di una violazione.

Motivazione

La presumibile violazione dei diritti di brevetto richiede una constatazione più rigorosa che, seppure nel campo delle misure provvisorie, dev'essere effettuata con tutte le garanzie.

Emendamento 19

Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri stabiliscono che le misure previste al paragrafo 1 possano, **ove opportuno**, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo può arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In questi casi, il convenuto viene informato, senza indugio, dopo l'esecuzione delle misure.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le misure previste al paragrafo 1 possano, **in casi eccezionali**, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo può arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In questi casi, il convenuto viene informato, senza indugio, dopo l'esecuzione delle misure.

Motivazione

Per quanto riguarda le ingiunzioni (10.1), va detto che queste misure non dovrebbero essere utilizzate in modo abituale e pertanto l'onere della prova va rafforzato per il titolare del diritto presumibilmente oggetto di una violazione. L'articolo 3 della proposta di direttiva stabilisce che le "procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo", e pertanto a nostro avviso le ingiunzioni non devono essere utilizzate per emarginare dal mercato concorrenti scomodi o per alterare la legittima concorrenza. Se l'articolo 10 non viene modificato, il richiedente potrà ottenere facilmente un'ingiunzione, con prove minime o non comprovate. Ne risulterebbe (per il richiedente) un mezzo a buon mercato, semplice e estremamente prezioso da un punto di vista commerciale per bloccare immediatamente la legittima concorrenza senza ricorrere a un vero e proprio processo. Per l'emendamento che riduce il tempo previsto per la revisione (10.2) va considerato che un'ingiunzione è una misura molto grave e quindi dovrebbe essere accordata soltanto nei casi in cui sussiste la presunzione certa che il richiedente darà rapido avvio a un'azione nel merito. Infine vanno potenziate il più possibile le clausole di garanzia (10.4) miranti a tutelare gli innocenti da un uso abusivo delle controversie.

Emendamento 20

Articolo 10, paragrafo 3

3. Gli Stati membri dispongono che la

3. Gli Stati membri dispongono che la

misura inibitoria è revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui **il titolare ha avuto notizia dei fatti cui essa si riferisce.**

misura inibitoria è revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui **la misura inibitoria è stata concessa.**

Motivazione

Per quanto riguarda le ingiunzioni (10.1), va detto che queste misure non dovrebbero essere utilizzate in modo abituale e pertanto l'onere della prova va rafforzato per il titolare del diritto presumibilmente oggetto di una violazione. L'articolo 3 della proposta di direttiva stabilisce che le "procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo", e pertanto a nostro avviso le ingiunzioni non devono essere utilizzate per emarginare dal mercato concorrenti scomodi o per alterare la legittima concorrenza. Se l'articolo 10 non viene modificato, il richiedente potrà ottenere facilmente un'ingiunzione, con prove minime o non comprovate. Ne risulterebbe (per il richiedente) un mezzo a buon mercato, semplice e estremamente prezioso da un punto di vista commerciale per bloccare immediatamente la legittima concorrenza senza ricorrere a un vero e proprio processo.

Per l'emendamento che riduce il tempo previsto per la revisione (10.2) va considerato che un'ingiunzione è una misura molto grave e quindi dovrebbe essere accordata soltanto nei casi in cui sussiste la presunzione certa che il richiedente darà rapido avvio a un'azione nel merito. Infine vanno potenziate il più possibile le clausole di garanzia (10.4) miranti a tutelare gli innocenti da un uso abusivo delle controversie.

Emendamento 21

Articolo 10, paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo)

Le legislazioni degli Stati membri prevedono la possibilità che tale risarcimento sia aumentato fino al doppio del danno arrecato qualora l'organo giurisdizionale competente ritenga che la domanda sia stata abusiva. In ogni caso la domanda è considerata abusiva se nel territorio dell'Unione sono stati reiteratamente respinti reclami simili presentati dallo stesso soggetto.

Motivazione

Il rafforzamento dei meccanismi di tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale deve essere accompagnato da altri meccanismi per impedire l'uso abusivo di tali diritti.

Emendamento 22
Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri elaborano le norme legislative opportune per evitare che le misure provvisorie siano utilizzate, in modo abusivo o sleale, per espellere dal mercato concorrenti o altri operatori economici interessati o per rendere difficile la loro presenza sul mercato.

Gli Stati membri disciplinano comunque i casi nei quali l'adozione di misure provvisorie può essere sospesa, su richiesta di un organo giurisdizionale o di un'autorità responsabile della concorrenza, perché sussistono indizi fondati del fatto che la misura provvisoria è stata chiesta con finalità anticoncorrenziali o sleali.

Motivazione

L'esperienza insegna che in certe occasioni i meccanismi di protezione della proprietà intellettuale vengono utilizzati per mettere in atto pratiche anticoncorrenziali.

Emendamento 23
Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno.

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno. ***Inoltre adottano misure per assicurare che le spese di trasporto e immagazzinamento delle merci, ivi comprese le spese sorte in conseguenza di misure provvisorie, siano a carico dell'autore della violazione.***

Motivazione

È necessario chiarire che tutte le spese sostenute per il trasporto e l'immagazzinamento delle

merci sono a carico dell'autore della violazione, poiché altrimenti si determinerebbero oneri ingiustificati a carico del danneggiato.

Emendamento 24
Articolo 14

Distruzione delle merci

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento, la distruzione delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Distruzione delle merci *e dei dispositivi tecnici*

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento, la distruzione delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Ove opportuno, le competenti autorità giudiziarie possono inoltre ordinare la distruzione dei dispositivi tecnici che sono stati utilizzati per commettere la violazione.

Le spese connesse alla distruzione delle merci e dei dispositivi tecnici sono a carico, nella misura opportuna, del responsabile della violazione.

Motivazione

Ai fini di una protezione completa da contraffazioni e pirateria, in determinati casi devono essere distrutti anche i dispositivi tecnici utilizzati. Occorre garantire che i relativi costi siano addebitati al responsabile della violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 25
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Esclusione dell'eccezione di buona fede

Gli Stati membri dispongono che i proprietari delle merci contraffatte che devono essere ritirate dalla circolazione o distrutte in applicazione dei due articoli precedenti non possano sollevare l'eccezione di averle acquistate in buona fede.

Motivazione

Chi acquista merci contraffatte incorre in una colpa per non aver fatto uso di sufficiente cautela, e sebbene non gli vengano addossate responsabilità per questo, non può opporsi alla distruzione delle merci o al loro ritiro dalla circolazione eccedendo la propria buona fede.

Emendamento 26

Articolo 17, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) ovvero un indennizzo compensativo, per un importo pari al danno subito a causa della violazione, compreso il lucro cessante.

b) ovvero un indennizzo compensativo, per un importo pari al **doppio del** danno subito a causa della violazione, compreso il lucro cessante.

Motivazione

La regola del doppio deve valere in entrambi i casi.

Emendamento 27

Articolo 20, paragrafo 3, comma 2, lettera b)

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento **principalmente** usato per commettere la violazione in questione;

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato per commettere la violazione in questione **o in cui siano state ripetutamente commercializzate merci contraffatte;**

Motivazione

L'avverbio "principalmente" va soppresso poiché apre la porta a discussioni su quale sia stato lo stabilimento principale nel caso di una pluralità di locali. La chiusura deve estendersi allo stabilimento in cui vengono commercializzate le merci contraffatte.

Emendamento 28

Articolo 20, paragrafo 3, comma 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) la distruzione dei dispositivi tecnici utilizzati in particolare per commettere una violazione;

Motivazione

Ai fini di una protezione completa da contraffazioni e pirateria, in determinati casi devono

essere distrutti anche i dispositivi tecnici utilizzati.